

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXXII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALDISIO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1009
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1009
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Provvedimenti per l'edilizia antisismica. (4107);	
MISEFARI ed altri: Revisione delle norme di edilizia sismica contenute nel regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710. (3861)	1009
PRESIDENTE	1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1018, 1021
MISEFARI	1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
ALESSANDRINI	1010, 1012, 1013, 1018, 1019, 1020
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1017, 1018, 1019, 1020
RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	1010, 1012, 1013, 1014, 1015, 1018, 1019
LOMBARDI GIOVANNI	1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019
HELPER	1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1020
BONINO	1012
ROMITA	1012

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Volpe.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Helfer sostituisce il deputato Cengarle per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno: Provvedimenti per l'edilizia antisismica (4107); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Misefari ed altri: Revisione delle norme di edilizia sismica contenute nel regio decreto legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710. (3861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge numeri 4107 e 3861, questa ultima di iniziativa degli onorevoli Misefari ed altri, concernenti provvedimenti per l'edilizia antisismica.

Al mio rientro in sede dopo una lunga assenza mi è stato riferito che si è conclusa la discussione generale dei due provvedimenti e che anzi sono stati concordati alcuni emendamenti.

MISEFARI. Signor Presidente, vi è un'altra aggiunta da fare, 26 emendamenti, che presento in questo momento e che riguardano molti articoli del disegno governativo, dal numero 4 al 40.

La seduta comincia alle 17,30.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato.*)

PRESIDENTE. Depositi gli emendamenti presso la Segreteria della Commissione che provvederà a portarli a conoscenza degli onorevoli deputati.

MISEFARI. Credo ci sia una controindicazione. Siccome una parte degli emendamenti curati dal Relatore è frutto di una discussione svoltasi presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, discussione per altro non sufficientemente approfondita, penso che dovremmo tutti quanti avere la possibilità di esaminare gli emendamenti presentati da ogni parte, che spesso si contrastano, oppure sono emendamenti agli emendamenti. Ritengo pertanto che sarebbe più opportuno iniziare la discussione degli articoli domani, dopo avere avuto in copia tutti gli emendamenti. Ve ne sono, per esempio, alcuni firmati dall'onorevole Lombardi, che necessiterebbero di un preventivo confronto con i miei al fine di trovare, se possibile, una stesura comune, dato che si tratta di questioni tecniche e non politiche.

PRESIDENTE. Tutto questo ci costringerebbe a rinviare nuovamente la discussione di tutti gli articoli e degli emendamenti, il che comporterebbe una perdita di tempo. D'altra parte, lei, onorevole, propone di rinviare la discussione a domani, ma il tempo non basterebbe per rivedere tutti gli emendamenti, compresi i suoi in rapporto a quelli degli altri. Dovremmo perciò rinviare di qualche giorno.

MISEFARI. No, non credo.

ALESSANDRINI. Vorrei fare una proposta sull'ordine dei lavori. Mi pare che i colleghi dell'onorevole Misefari si siano un po' affidati a lui per l'elaborazione di questa legge, ossia che egli sia un po' il loro portavoce. L'onorevole Misefari ha detto testualmente che il suo primo emendamento riguarda l'articolo 4 e il secondo l'articolo 11. Noi potremmo, quindi, cominciare la discussione sugli articoli per i quali non vi sono emendamenti; eventualmente esaminare anche l'articolo 4, discutendo l'unico emendamento dell'onorevole Misefari e andare avanti fino all'articolo 10.

Questo ci permetterebbe di utilizzare bene il tempo a nostra disposizione in questo pomeriggio.

MISEFARI. Purtroppo, tra il quarto e il decimo, ce ne stanno diversi. Vi è l'articolo 6, che è abbastanza nutrito; vi è poi l'articolo 8, per il quale sono proposti numerosi emendamenti, sia da parte del relatore, sia da parte di altri colleghi e mia. Il 6 e l'8 sono articoli importanti.

PRESIDENTE. Si sta parlando dei primi tre o quattro articoli. Credo che dovremmo essere d'accordo, perché gli emendamenti dell'onorevole Misefari, da quando abbiamo sentito, cominciano dall'articolo 4. Va bene? Allora vediamo di poter esaminare i primi tre articoli, così non avremo perduto la giornata.

MISEFARI. Ma io non intendo affatto che si perda tempo! Sono qui appunto perché si lavori!

PRESIDENTE. Allora siamo d'accordo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi è stato riferito che il collega onorevole Misefari ha lamentato che il rappresentante del Governo non ha parlato su questo disegno di legge. E siccome vi sono stati alcuni interventi sulla discussione generale, se i colleghi lo ritengono, posso io rispondere e illustrare brevemente il concetto informatore del disegno di legge in esame, rispondendo con ciò alle osservazioni fatte in sede di discussione generale. Era questo che l'onorevole Misefari chiedeva?

MISEFARI. Io ho fatto un'obiezione, sì, che però non era certamente un invito! Ad ogni modo ascolterò sempre con piacere tutto ciò che può venire esposto da un rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Essendo stata la discussione generale già chiusa, pregherei il rappresentante del Governo di trovare un'altra occasione, che non mancherà, per potere eventualmente rispondere alle osservazioni che sono state fatte. Diamo pertanto inizio all'esame dei vari articoli del disegno di legge.

Prima, però, bisogna stabilire quale dei due provvedimenti dobbiamo prendere come testo base.

Propongo di scegliere il disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo emendamento, presentato dall'onorevole Ripamonti, che si propone di modificare il titolo della legge. Al posto di « Provvedimenti per l'edilizia antisismica », si propone il seguente: « Norme per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Ho proposto questo emendamento perché il contenuto della legge riguarda anche la generalità delle costruzioni edilizie sul territorio nazionale, cioè concerne anche costruzioni in zone non sismiche. Io ebbi dei dubbi circa l'opportunità o meno, di varare in modo così affrettato, disposizioni riguardanti tutto il territorio nazionale.

Si è insistito su questo concetto, per cui si pone l'esigenza di modificare il titolo della legge.

Su questo tema tengo a chiarire che al Ministero dei lavori pubblici si è avuta una Commissione ristretta, rappresentante le varie parti politiche, che ha largamente dibattuto, sul piano tecnico, il contenuto di queste norme. Posso accettare l'osservazione fatta dall'onorevole Misefari che il dibattito non si è spinto fino ad approfondire i minimi dettagli della legge, ma non che esso non è stato ampio e che in quella sede i commissari non hanno convenuto di estendere il provvedimento a tutta l'edilizia nazionale.

Il voto sul primo emendamento ribadisce appunto il concetto che la legge deve riguardare l'edilizia di tutto il territorio nazionale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento al titolo della legge presentato dal relatore.

MISEFARI. Anche io esprimo parere favorevole a questo emendamento. L'estensione del provvedimento a tutto il territorio nazionale, presuppone che si arrivi, in un secondo tempo, ad una classificazione generale delle aree sismiche contenute nel territorio nazionale. Tale classificazione è per il nostro paese di importanza vitale, essendo stato provato scientificamente che ci troviamo al limite di una grande frattura geologica, che va da Policastro, in Calabria, fino alle coste meridionali della Spagna.

La ricerca sistematica della sismicità del nostro territorio è quindi, come dicevo, quanto mai urgente, e l'approvazione di questa legge rappresenta un primo considerevole passo avanti.

PRESIDENTE. Propongo, per ragioni di opportunità, di porre in votazione l'emendamento al titolo della legge alla fine dell'esame degli articoli.

MISEFARI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 1. Ne do lettura correggendo senz'altro un errore di stampa, nel senso che la legge 25 agosto 1940 porta il n. 1393 anziché 1593.

« Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1393, sono sostituite quelle della presente legge.

Tali norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria.

Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma precedente, come ponti, viadotti, torri, ed in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla disciplina della presente legge, in quanto non sia diversamente disposto da leggi speciali ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« Le norme tecniche di edilizia di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i comuni dello Stato, salva l'applicabilità, per i comuni indicati nei commi successivi, delle speciali norme quivi richiamate.

Per i comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano, altresì, le norme tecniche contenute negli articoli 5 e seguenti. Tali comuni, in relazione al grado di sismicità ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge e visto dal Ministro proponente.

L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un comune o di una frazione dello stesso, viene disposto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'articolo 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Qualora le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 siano da eseguire in località dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono integrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Comunico che il Relatore ha presentato i seguenti quattro emendamenti, i primi tre solo a sua firma e l'ultimo a firma anche dei deputati Alessandrini, Borghese e Misefari.

Al 1° comma:

Sopprimere, alla terza riga, dopo la parola: « Stato », le altre: « salva l'applicabilità per i comuni indicati nei commi successivi, delle speciali norme quivi richiamate ».

Al 2° comma:

Sopprimere le parole finali: « vistato dal Ministro proponente ».

All'ultimo comma:

Aggiungere, alla seconda riga, dopo le parole: « articolo 1 », le altre: « della presente legge ».

Aggiungere il seguente comma:

« In tutti i comuni, frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Il primo emendamento soppressivo di alcune righe del primo comma è motivato dal fatto che lo stesso concetto è espresso nelle prime righe del secondo comma, e quindi la frase: « ...salva l'applicabilità, per i comuni indicati... » è pleonastica.

LOMBARDI GIOVANNI. Il primo comma, approvando l'emendamento del Relatore, terminerebbe con la frase: « ...tutti i comuni dello Stato ». Riterrei più esatta la dizione: « ...tutti i comuni del territorio della Repubblica », e in tal senso propongo un emendamento formale.

PRESIDENTE. Prendo atto della presentazione dell'emendamento dell'onorevole Lombardi Giovanni.

RIPAMONTI, *Relatore*. Nessuna obiezione.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda i due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo al secondo comma, di cui ho già dato lettura. Ho già dato pure comunicazione dell'emendamento del Relatore, il quale propone di sopprimere le parole finali del comma: « vistato dal Ministro proponente ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Quando una legge porta un elenco non è affatto necessario il visto del Ministro proponente; penso anzi che poi non si saprebbe qual'è il Ministro proponente. La norma è inusitata perché introdurrebbe nella legislazione gli elenchi vistati.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento soppressivo dell'onorevole Ripamonti.

ALESSANDRINI. La parola « altresì » posta alla fine della seconda riga sottintende an-

che la sostituzione oltreché l'integrazione delle norme generali?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Significa ad integrazione. Mi pare che la formula sia anche esatta dal punto di vista linguistico.

HELPER. Veramente è una formulazione non troppo felice.

BONINO. Non si potrebbe usare un'altra parola?

ROMITA. Vorrei fare un'osservazione. Forse quelle due righe che si propone di sopprimere, e cioè « salva la applicabilità per i comuni indicati nei commi successivi, ecc. », si riferiscono proprio a questo. Evidentemente, alcune delle norme degli articoli 5 e seguenti, possono essere sostitutive, cioè hanno la precedenza su quelle generali. Cioè, per esempio, se, in generale, l'altezza di certi edifici è dieci, in quelle zone l'altezza può essere solamente otto. Allora ha prevalenza l'otto sul dieci. E quindi quella dizione « salva l'applicabilità, eccetera », aveva proprio questa funzione: dare la precedenza, per le zone sismiche, alle norme dell'articolo 5 e seguenti. Altrimenti, tolta quella frase salva l'applicabilità, eccetera », e restando solo « altresì », in caso di norme in contrasto, la legge non dice quali hanno la precedenza. Forse questa era la ragione.

ALESSANDRINI. La mia obiezione scaturiva appunto da un ragionamento analogo a quello fatto dal collega.

ROMITA. Io mi rimetto al relatore, ma non so se la mia osservazione sia eccessiva pignoleria o se effettivamente possa essere utile.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È meglio abbondare che avere una carenza.

ROMITA. Se vi sono due norme in contrasto fra la generalità del territorio e le zone sismiche, quell'« altresì » non dice quale delle due bisogna evitare.

MISEFARI. Si applica sempre la norma antisismica: specie, per esempio, se si costruisce su un ciglio o su un declivio.

ROMITA. Se si dice « altresì », vuol dire che si applica l'una e l'altra norma.

ALESSANDRINI. Si può mettere, per esempio, che si applicano in deroga alle norme tecniche contenute... o in deroga a quanto stabilito...

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lasci stare, onorevole, la parola « deroga »!

ROMITA. Non è una deroga: è un rafforzamento, quell'« altresì ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio una proposta: l'emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 2 riesaminiamolo dopo aver esaminato gli articoli 3 e 4.

MISEFARI. Tutto il contrasto sta nella parola « altresì », che sposta il concetto di fondo. Quali sono le norme da applicare, nel caso? Evidentemente, se si applicano le norme antisismiche, non si possono applicare le altre, se in contrasto.

PRESIDENTE. Do la parola al Relatore che desidera illustrare il comma aggiuntivo da lui proposto, di cui do nuovamente lettura:

« In tutti i comuni, frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Il comma è stato predisposto al fine di evitare che, nei comuni nei quali sono in corso opere di consolidamento, vengano rilasciate licenze edilizie che richiedano poi un ulteriore intervento dello Stato per consolidare il territorio stesso. Si impone perciò un divieto di costruzione senza preventiva autorizzazione, quando, in quella località, sono stati fatti o sono in corso o sono in progetto, opere di consolidamento del territorio.

ALESSANDRINI. Onorevole Presidente, su questo articolo 2 avrei da fare un richiamo. Il penultimo comma del testo dice che, alla disciplina stabilita dal secondo comma dell'articolo sono, inoltre, soggetti i comuni o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'articolo 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. Ora, sarebbe opportuno, se possibile, in sede di coordinamento, richiamare data e numero della legge in questione, cosa che attualmente non è possibile fare perché il provvedimento legislativo non è ancora perfezionato.

Inoltre sarebbe forse opportuno fare un richiamo anche all'articolo 2 della stessa legge, che completa l'articolo precedente, precisando in modo particolare, che l'inclusione nella categoria sismica, stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, si ottiene in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105.

HELPER. L'articolo 1 del disegno di legge n. 4106 dice esattamente: « Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei terremoti dell'agosto 1962, nei comuni che saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica — su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri — da emanarsi entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 18 miliardi e 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63 ». Sono quindi compresi tutti.

RIPAMONTI, *Relatore*. L'onorevole Alessandrini, con la sua proposta tende in sostanza a dire che l'articolo 1 del disegno di legge n. 4106, approvato giorni fa, non fissa la categoria di appartenenza dei comuni. Poiché le norme tecniche previste dall'articolo 2 sono invece diverse a seconda che i comuni appartengano alla prima o alla seconda categoria, ed essendo tale classificazione stabilita per decreto ministeriale così come prescritto dall'articolo 1, il richiamo all'articolo 2 che fa riferimento a sua volta, per la determinazione della categoria, al decreto ministeriale, gli sembra superfluo.

ALESSANDRINI. Rinuncio senz'altro alla mia proposta.

LOMBARDI GIOVANNI. Al secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge è sancito che i comuni soggetti a intensi movimenti sismici sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla legge in oggetto. Al terzo comma poi si dà facoltà al ministro di includere o escludere un comune da tale elenco. Sarebbe dunque bene, a mio avviso, dire: « le varianti all'elenco saranno disposte con decreto del ministro ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Poiché, per l'elenco, il ministro deve avere prima il parere motivato degli organi tecnici, parere che può anche essere dato a distanza di tempo, con un'altra legge è stato stabilito che i comuni nei quali si è constatato il fenomeno sismico possono beneficiare delle norme antisismiche anche in mancanza del decreto ministeriale.

LOMBARDI GIOVANNI. La mia osservazione è puramente formale. Poiché è legittimo supporre che anche nell'immediato futuro si possano determinare delle condizioni che impongano una variazione all'elenco che stabilisce la categoria di appartenenza dei comuni, proporrei di inserire al terzo comma dell'arti-

colo 2 dopo le parole: « frazione dello stesso », le altre: « a variazione dell'elenco di cui al comma precedente... ».

MISEFARI. Secondo me bisognerebbe dire: « anche a variazione dell'elenco di cui al comma precedente... ».

PRESIDENTE. Proporrei un'altra soluzione, quella cioè di inserire all'inizio del comma le parole: « a variazione dell'elenco di cui al comma precedente, l'inclusione, la esclusione... ».

MISEFARI. Non sono d'accordo. Queste parole acquistano più proprietà se inserite dopo le altre: « frazione dello stesso ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Qui si fa questione di sintassi!

ALESSANDRINI. Mi sembra che la formula suggerita dal Presidente sia la migliore perché è appunto in funzione della necessità obiettiva a variare gli elenchi dei comuni o frazioni, classificati fra quelli tenuti alla osservanza delle norme tecniche di edilizia per le zone sismiche, che nascono i vari provvedimenti.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Includendo nella legge le parole: « a variazione dell'elenco... » si dà al Ministro dei lavori pubblici un potere più ampio.

HELFFER. Veramente non mi pare che vi sia possibilità di equivoco.

LOMBARDI GIOVANNI. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento Lombardi Giovanni.

MISEFARI. Ritengo che sarebbe necessario mettere una « o » fra le parole: « L'inclusione, l'esclusione... » alla prima riga del comma, togliendo la virgola. Ha una importanza non trascurabile dal punto di vista letterale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario a questa variazione, ritenendo esatta la dizione proposta.

RIPAMONTI. Ritengo più esatto e grammaticalmente giusto il testo governativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, procediamo alla votazione dell'articolo 2 per divisione.

Del primo comma, secondo le intese, ci limiteremo a votare oggi l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Lombardi Giovanni, che propone di mettere, al posto delle parole: « dello Stato », le altre: « del territorio della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Rinvio, appunto secondo le intese, alla prossima seduta la votazione dell'emendamento soppressivo delle parole finali del primo comma.

Passiamo agli altri commi. Metto successivamente in votazione:

il mantenimento delle parole finali del 2° comma, « vistati dal Ministro proponente » di cui il relatore propone la soppressione;

(Non è approvato).

il 2° comma come risulta dall'emendamento testé approvato;

(È approvato).

il 3° e il 4° comma ai quali non sono stati presentati emendamenti;

(Sono approvati).

l'aggiunta all'ultimo comma, dopo le parole: « dell'articolo 1 », delle altre: « della presente legge », emendamento proposto dal Relatore;

(È approvato).

il comma aggiuntivo proposto dal Relatore e dai deputati Alessandrini, Borghese e Misefari.

(È approvato).

Secondo le votazioni testé effettuate, l'articolo 2 — salvo le decisioni da prendere sul primo comma — assume per gli altri commi la seguente formulazione:

« Per i comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano, altresì, le norme tecniche contenute negli articoli 5 e seguenti. Tali comuni, in relazione al grado di sismicità ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un comune o di una frazione dello stesso, sono disposti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'articolo 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Qualora le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge siano da eseguire in località dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono in-

tegrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In tutti i comuni, frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile ».

(È approvato).

L'articolo 2 non viene posto in votazione nel complesso perché rimane in sospenso il noto emendamento Ripamonti.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Gli edifici pubblici e privati comprendenti al massimo cinque piani fuori terra, oltre all'eventuale seminterrato, possono essere costruiti in muratura ordinaria.

I medesimi fabbricati con sette o più piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato ».

All'articolo 3 sono stati presentati due emendamenti sostitutivi dell'intero articolo.

Il primo, a firma dei deputati Lombardi Giovanni, Frunzio, Azimonti e Bianchi Gerardo, è del seguente tenore:

« Gli edifici pubblici e privati comprendenti al massimo cinque piani fuori terra, oltre all'eventuale seminterrato e piano terra, possono essere costruiti in muratura ordinaria.

I medesimi fabbricati, fino a dieci piani entro e fuori terra, possono essere costruiti con muratura di mattoni pieni o semipieni.

Per altezze superiori i medesimi debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato od acciaio ».

L'altro, del Relatore e dei deputati Helfer, Alessandrini e Lombardi Giovanni, è invece così formulato:

« Gli edifici pubblici e privati comprendenti al massimo 5 piani fuori terra, possono essere costruiti in muratura.

I medesimi fabbricati fino ad otto piani fuori terra possono essere costruiti con muratura portante in laterizi pieni e semipieni; oltre tale limite debbono essere costruiti con struttura portante in cemento armato o in acciaio ».

C'è, infine, un emendamento soppressivo del Relatore, presentato testé:

RIPAMONTI, *Relatore*. Ho presentato un ulteriore emendamento, soppressivo dell'articolo 3, perché non vedo, dopo la discussione avuta coi tecnici e gli onorevoli colleghi, l'esigenza — in una legge recante norme per l'edilizia — di precisare il sistema costruttivo e la struttura degli edifici. Il testo governativo dimentica che si possono fare costruzioni in acciaio, in legno, in materiali speciali (case prefabbricate), in acciaio e vetro, alluminio e vetro: tutta una casistica che veramente non è necessario che figuri in una legge.

Secondo il parere dei tecnici, il limitare, per esempio, l'altezza delle opere in muratura può rispondere a concetti di carattere economico, ma non sempre ad un concetto di incolumità pubblica. Vi sono esempi, in Europa e nel mondo, di costruzioni che potremmo anche ritenere antieconomiche e superate, ma fatte in muratura e di altezza notevole, fino a 20 piani. D'altra parte, tutta questa casistica non può rientrare in un disegno di legge. Questo articolo è nato perché in passato si è voluto limitare l'impiego del ferro e si è fatto obbligo di costruire in muratura fino a cinque piani, limitando le costruzioni in calcestruzzo per gli stabili oltre il quinto piano; talché noi possiamo dire che invece ammettiamo le costruzioni con struttura in calcestruzzo armato anche fino ai cinque piani o inferiori, cioè non poniamo prescrizioni quanto al tipo di struttura; però limitiamo ai cinque piani le costruzioni in muratura, mentre non accenniamo alle costruzioni in acciaio e in materiali speciali o in legno. Sicché chi legge questo articolo può dire che in Italia è consentito costruire soltanto in muratura o in cemento armato.

Si chiede allora: che valore ha una legge generale se impone questi principi assoluti che domani non vengono rispettati neanche dagli edifici pubblici? Questo come prima opposizione.

Seconda opposizione: supponiamo di dire — come nell'emendamento formulato da me — di ammettere i seguenti tipi: 1°) la muratura ordinaria, comprendente anche la muratura in pietrame; 2°) la muratura solo di laterizi pieni o semipieni o speciali; 3°) le costruzioni in cemento armato; 4°) le costruzioni in acciaio. Limitandoci a questi quattro casi, tecnicamente, con quale giudizio sereno, serio, scientifico, io o la Commissione siamo portati a fissare i cinque, gli otto, i dieci piani in muratura? Su quali dati obiettivi di carattere tecnico, di carattere economico, di quale natura, insomma, per quali motivi, noi siamo portati a fare questa prescri-

zione di scelta da parte del dispositivo di legge del tipo di costruzione, del tipo di struttura, a seconda dei piani?

Mi pare che, in ciò, non vi sia nessuna base logica. Io sarei del parere di sopprimere completamente l'articolo 3, passando all'articolo successivo, sulle norme tecniche di buona costruzione, nel quale sono indicate anche le possibili nuove strutture che il nuovo regolamento sui cementi armati e sul calcestruzzo armato dovrà ammettere, perché già entrate nella pratica costruttiva del nostro paese.

Sento il dovere di esprimere questa preoccupazione, signor Presidente. Ieri sera ho consultato ancora un emerito professore di Scienza delle costruzioni, precisamente il professor Locatelli, al quale ho chiesto un parere tecnico in proposito; il professor Locatelli si è meravigliato che potessimo chiedergli di suggerirci dei parametri per individuare la scelta dei tipi di struttura. Posso essere d'accordo sul fatto che costruire oltre i cinque piani in muratura può essere anacronistico, nel nostro paese; ma se un cittadino vuol costruire un edificio composto di sei piani in muratura, che presenti i canoni di stabilità, sulla base di un progetto il quale, dal punto di vista tecnico, non possa essere respinto, perché rispondente alle norme della costruzione e alle prescrizioni tecniche, non vedo per quale motivo il Parlamento debba varare una legge che affermi che quel cittadino non deve fare la costruzione in muratura a cinque piani, quando si sa che, nel nostro paese, vi sono esempi — in edifici monumentali — di costruzioni in muratura che vanno oltre l'altezza di cinque piani, e che tutti quanti noi andiamo ad ammirare. Il progetto tecnico e il relativo calcolo economico saranno fatti da chi attua l'opera. Non vi è pregiudiziale che, sul piano legislativo, si possa porre il divieto di utilizzare la muratura oltre i cinque piani, che sia giustificata da considerazioni di carattere tecnico; e non credo che questa legge entri nel campo dell'economia, della convenienza economica.

LOMBARDI GIOVANNI. Io pure ho presentato, insieme ad altri onorevoli colleghi, degli emendamenti che dovevano modificare il testo dell'articolo 3, che mi era parso, nella prima parte, come un testo legato ad un eccesso di considerazioni di ordine economico. Per cercare di togliere questo concetto o criterio, che non ha alcuna ragion d'essere, in una legge che riguarda problemi di sicurezza, anch'io sono incappato, alla fine, in un « difetto di costruzione » dell'emendamento.

Evidentemente — come giustamente diceva l'onorevole Relatore — bisognerebbe fare una casistica generale. Forse sarebbe molto meglio, quindi, in questo settore, togliere completamente l'articolo 3. Sono pertanto d'accordo per la soppressione.

HELPER. Tutto sommato, sarei d'accordo anch'io di seguire il suggerimento degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Noi ci eravamo accorti immediatamente che, riducendo le possibilità di costruire ai soli sistemi con muratura ordinaria o con cemento armato, si escludevano effettivamente dei sistemi e dei materiali che ora sono largamente in uso; anzi, se loro leggono, più avanti vedranno che si parla, per le zone sismiche, di costruzioni in legno. Vi sono poi altri metalli, che già sono usati, oppure possono essere usati per le costruzioni edilizie, sia come scheletro, sia proprio come pareti piene, che noi non potremmo escludere *a priori* in una legge che, prima di essere modificata, esigerà, magari, dieci o quindici anni, come ha richiesto questa legge. Se accettiamo i suggerimenti e gli emendamenti dei colleghi Ripamonti e Lombardi, dobbiamo però tener presente di intervenire, modificando o precisando i sistemi di costruzione per le zone sismiche di prima e di seconda categoria, perché nelle zone sismiche non c'è dubbio che l'intelaiatura in cemento armato è la struttura più rispondente alle esigenze di sicurezza. Questo è confermato da tutti gli studiosi, non ultimo dei quali il professor Guidi che, in materia, sicuramente costituisce una autorità. Quindi, qualora noi eliminassimo questo articolo 3, dobbiamo ricordarci di precisare, negli articoli successivi, che le strutture per le zone sismiche, almeno al di sopra dei cinque piani, devono essere intelaiate con cemento armato.

MISEFARI. Io non vedo chiaro nella nuova soluzione proposta dal collega Ripamonti. L'articolo 3, in sostanza, che cosa dice? Dice che fino a cinque piani è consentita la muratura ordinaria; oltre i cinque piani non è più consentita. E allora?

Se noi dovessimo lasciare arbitro completamente il progettista di regolarsi solo secondo le proprie interpretazioni dei dettami della scienza delle costruzioni, allora, noi, che cosa discuteremmo a fare? Quale sarebbe il nostro compito, qui, intorno alla tematica antisismica? Il concetto di fondo da non trascurare è che la muratura ordinaria non può garantire oltre un certo numero di piani e una certa altezza. Le nostre norme devono significare precisamente che, oltre quella altezza, non

si deve più parlare di muratura ordinaria, se vogliamo evitare il rischio di avere il crollo delle case. Qui si dirà, come già si è detto, che in Svizzera e in altre nazioni vi sono, in muratura ordinaria, edifici anche di diciotto piani. Li ho osservati anch'io: sì, anche diciotto piani di muratura comune! Però non si può fare un raffronto fra le condizioni della Svizzera — che del resto non conosciamo appieno — e dell'Italia. Però so che da noi il crollo delle case è avvenuto proprio per mancanza di intelaiature, per mancanza di ingabbiature, per mancanza di quelle strutture portanti di cemento armato che si sono rivelate indispensabili negli edifici per resistere ai sismi!

Avevo accettato, *toto corde*, l'emendamento dell'onorevole Ripamonti. Rigettavo quello di Lombardi, perché parlava di muratura fino a dieci piani. Sono convinto che otto piani, compreso il seminterrato, siano già bastevoli per avere una certa garanzia di sicurezza. Conclusione: aggiungerei soltanto, all'emendamento: « otto piani per un'altezza di... (poiché in esso non è fissata l'altezza)... e io segnerei metri 28,5, facendo il conto che i quattro metri sono prescritti per il pianterreno e i restanti piani possono essere anche di metri 3,50 di altezza.

L'altezza globale di metri 28,50 sarebbe sufficiente. Però eliminare addirittura l'articolo 3, il quale pone la condizione che oltre un certo numero di piani non si debba più costruire in muratura ordinaria, significa capovolgere la ragione stessa della legge, il cui scopo principale è proprio quello di impedire i crolli.

Non c'è ragione di sopprimere l'articolo 3; al massimo sarei favorevole alla sua sostituzione con l'emendamento del Relatore, onorevole Ripamonti, con gli adattamenti che suggeriscono le osservazioni scientifiche affiorate nella discussione.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo ricordare che l'articolo 3 è stato ampiamente discusso anche in quella riunione riservata che abbiamo tenuto al Ministero dei lavori pubblici, presenti i Presidenti di sezione competenti del Consiglio superiore, presenti i tecnici liberi professionisti o estranei comunque all'amministrazione dei lavori pubblici che hanno collaborato alla stesura di questo disegno di legge. E convenimmo in quella sede sulla validità di questo articolo 3.

Quanto al riferimento alle necessità del passato, faccio presente agli onorevoli colleghi che il testo della legge n. 710 del 1938

è stato variato, perché mentre in quella si usava il verbo « dovere », nel testo attuale si usa il verbo « potere »; quindi si tratta di una facoltà e non dovrebbe esistere alcuna preoccupazione per soluzioni diverse dalla muratura ordinaria per gli edifici pubblici e privati fino a 5 piani.

Dove viceversa permane l'obbligo (ed ecco il verbo « dovere » al secondo comma) è per i fabbricati con sette o più piani, i quali debbono avere l'ossatura portante in cemento armato. E a questo punto accetterei un emendamento aggiuntivo che prendendo spunto dall'evoluzione della tecnica nel settore edilizio, così modificasse il testo: « ...con ossatura portante in cemento armato o metallica ».

MISEFARI. Direi che nella lingua italiana si scrive: « di cemento armato » e non: « in cemento armato ».

HELPER. Vorrei chiedere ancora se da questo articolo possono essere escluse le altre costruzioni, più basse di cinque piani, che non siano costruite in muratura.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il progettista è libero di spaziare nella vasta gamma dei materiali da costruzione a cominciare dai prefabbricati. Le costruzioni da sette piani e oltre devono avere un'ossatura portante in cemento armato o metallica: per il resto si può utilizzare tutto il materiale che la tecnica moderna potrà lanciare sul mercato dell'edilizia. In questo senso credo sia giusto ed opportuno mantenere in vita l'articolo 3.

MISEFARI. A quel che ha detto il Sottosegretario posso aggiungere che con questo articolo noi veniamo a rovesciare la legislazione del tempo fascista, perché, mentre allora si obbligava a costruire con muratura ordinaria per evitare l'impiego del ferro e del cemento armato, ora noi codifichiamo la facoltà di costruire in cemento armato, impedendo nello stesso tempo che si costruisca in muratura oltre una certa altezza.

Tutto ciò, però, non risponde ancora a criteri di compiuta giustizia, dato che, dal punto di vista sismologico, il paese si trova in una situazione non uniforme e assai squilibrata.

LOMBARDI GIOVANNI. Dopo quanto è stato detto, insisto sulla soppressione. Qui stiamo parlando della situazione generale italiana, ma dovremmo ignorare la situazione delle zone sismiche. Prendendo in esame tutta una situazione di carattere generale non dobbiamo, a mio parere, introdurre concetti di carattere economico. E se dobbiamo intro-

durre concetti di ordine tecnico, allora ci vuole una casistica. Qui la casistica non è affatto completa, tanto più che costruire oltre i cinque piani in muratura potrebbe essere discutibile dal punto di vista economico, ma non da quello tecnico. Ora, per quale ragione noi dobbiamo proibire queste possibilità di ordine tecnico?

MISEFARI. L'esperienza dei paesi colpiti da terremoto è molto dolorosa.

HELPER. Allora dividiamo il territorio italiano in due categorie.

PRESIDENTE. Se si arriva ad accettare la tesi dell'onorevole Lombardi è chiaro che tutto quanto riguarda le costruzioni antisismiche dovremo trattarlo in un altro articolo.

MISEFARI. Ma allora bisognerebbe chiarire che qui si tratta di zone non sismiche. Non si può fare una questione unica, per tutto il paese, ma bisogna dividerne il territorio. Se no, ci troveremo in una situazione ir-reale; tale da farci anche credere che l'Italia sia come la Svizzera! In Italia manca in materia ogni garanzia, i terremoti verificandosi da un'ora all'altra.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma è proprio in considerazione di questa eventualità che sono state precisate norme di prudenza elementare per le costruzioni in tutte le zone d'Italia.

PRESIDENTE. Quale è dunque, onorevole Sottosegretario, la sua posizione relativamente all'articolo 3?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto l'articolo 3 nel testo governativo con l'aggiunta, alla fine di esso, delle parole: « o metallica ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Io lo ritiro se il Governo resta fermo nella sua posizione.

ALESSANDRINI. A differenza del relatore che rinuncia all'emendamento, io vi insisto.

Il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, introduce in sostanza due norme: la prima stabilisce che per le costruzioni in muratura ordinaria non si può andare oltre i cinque piani; la seconda, riferita ad una razionale utilizzazione dei laterizi pieni o semipieni, che prevede la facoltà di costruire, con gli stessi, fino ad otto piani.

Con l'approvazione del mio emendamento sostitutivo, risulta chiaro che fino a cinque piani si potrà costruire in muratura ordinaria, fino agli otto con muratura portante in laterizi pieni e semipieni e oltre gli otto piani con intelaiature portanti in cemento armato, acciaio, o altre armature metalliche ammesse.

Penso che, così com'è formulato, l'articolo possa essere accettato dalla Commissione.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 presentato dagli onorevoli Ripamonti, Alessandrini, Helfer e Lombardi Giovanni, in sostanza, rispetto al testo governativo, differisce solo per la soppressione delle parole: « oltre all'eventuale seminterrato » e dell'altra: « ordinaria », alla fine del comma stesso.

Aderisco alla soppressione delle parole: « oltre all'eventuale seminterrato », ma insisto per la conservazione della parola: « ordinaria ».

PRESIDENTE. E di fronte al secondo comma dell'articolo sostitutivo qual'è l'atteggiamento del Governo?

RIPAMONTI, *Relatore*. Nel nostro emendamento si fa cenno alla struttura portante; che io sappia oltre all'acciaio, non vi è altro esempio di struttura portante.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi sono strutture portanti non di acciaio.

MISEFARI. Perché fare delle preclusioni? Lasciamo la formula generica; è possibilissimo, infatti, che ci sia un'altra lega che sostituisca l'acciaio.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il testo governativo si ispira ad una maggiore prudenza imponendo l'obbligo, dopo il settimo piano, dell'ossatura metallica.

MISEFARI. È giusto.

PRESIDENTE. Ripeto, qual è la posizione del Governo sull'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io sono per il testo governativo con l'aggiunta della parola: « metallica ».

ALESSANDRINI. E i laterizi non li considera?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I laterizi si usano dappertutto!

LOMBARDI GIOVANNI. Lasciamolo così!

ALESSANDRINI. L'onorevole Sottosegretario insiste per mantenere la sua dizione. Ma sette o più piani, entro e fuori terra, che cosa significa? Significa che, se si costruiscono, per esempio, due piani sottoterra, per cui fuori terra ne rimangono cinque, il fabbricato deve essere edificato con strutture portanti in cemento armato? A me tale norma pare molto restrittiva; comunque, se proprio si vuole arrivare alla sicurezza assoluta, si

adotti pure la dizione del disegno di legge.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Tutti lo fanno!

ALESSANDRINI. Sì, ma poiché si tratta di mera facoltà, se un cittadino vuol costruire un edificio in laterizi dell'altezza di otto piani, che risponda a requisiti di assoluta staticità, non vedo la ragione di impedirglielo.

Se la Commissione è convinta che una costruzione di otto piani in muratura a mattoni pieni o semipieni possa essere pregiudizievole anche in località non soggette a movimenti tellurici, abbandonano l'emendamento.

MISEFARI. Noi stiamo dimenticando che ci riferiamo ad una situazione di sismicità!

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, questa è una legge generale!

MISEFARI. Legge generale? Ma allora precisiamolo! Io ho il pallino della sismicità, perché è giusto che sia così. Ma allora precisiamo! Se volete distinguere tra due zone del territorio nazionale, ditelo: « le zone sismiche hanno bisogno assoluto di questi tipi di struttura... », altrimenti, che cosa facciamo?

RIPAMONTI, *Relatore*. L'interpretazione del comma ministeriale, che cosa ci dice? I medesimi fabbricati, con sette o più piani, entro e fuori terra: cioè, se i sette piani sono cinque fuori terra e due seminterrati, contano per sette; se sono sette fuori terra, senza seminterrato, contano sette. Non è così?

LOMBARDI GIOVANNI. Contano nove, non sette!

RIPAMONTI, *Relatore*. La formula dà luogo a interpretazioni diverse.

Otto piani fuori terra: con questa interpretazione si prevede un piano in più di quanto previsto dal Ministero. Sette piani: uno fa un seminterrato partendo da zero e voi ammettete i sette piani! Quindi, per favorire i sette piani in muratura, fate annullare il seminterrato.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma è un paradosso! Vi limitate a sei piani, che sono... sette.

RIPAMONTI, *Relatore*. Diventano sei piani fuori terra...

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In armonia coi cinque di sopra.

MISEFARI. Ma non possiamo mettere le cose in questa maniera!

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, perché è una casistica del cemento armato. Potremmo indicare che

oltre tale limite si deve costruire con strutture intelaiate. Diciamo: gli edifici fino a cinque piani in muratura; poi: oltre tale limite... eccetera, così non perdiamo la testa!

RIPAMONTI, *Relatore*. Il rappresentante del Governo insiste sui sette piani fuori terra. Noi siamo a otto fuori terra. È un problema che non ha giustificazione logica. Noi sette, voi otto! Un piano di più.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come no! Vivaddio, è la sicurezza della costruzione!

MISEFARI. Con le costruzioni di muratura ordinaria non si può parlare di sicurezza.

RIPAMONTI, *Relatore*. Strutture portanti di otto piani comportano spessori di muro antieconomici; d'accordo; ma il fatto di indicare, in un testo di legge, una casistica dei tipi di costruzione — che, fra l'altro, è incompleta — non ha giustificazione se non di luogo comune o di comune pratica costruttiva. Proporrei pertanto di rinviare questo argomento per poterci pensare ancora questa sera.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Abbiamo ampiamente discusso con i tecnici che il Ministero ha interpellato, abbiamo discusso con membri autorevolissimi nell'ambito dei lavori pubblici...

PRESIDENTE. Propone di rimandare a domani?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, chiedo di andare avanti! Si metta ai voti!

PRESIDENTE. Io propongo che una eventuale votazione si faccia domani, mai a quest'ora, perché sarebbe una votazione fatta senza numero legale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo quindi formalmente che sia messo a verbale che io sollevo protesta perché non si passa alla votazione dell'articolo 3, come era stato concordato all'inizio della seduta.

RIPAMONTI, *Relatore*. Poiché stiamo votando articoli di carattere tecnico e dato che siamo parlamentari, non dovremmo, in sede di dibattito, fare considerazioni di carattere tecnico, salvo che non investano una situazione politica; pregherei pertanto il Governo di far sì che, di fronte a questo emendamento, i tecnici del Consiglio superiore giustificino il perché dei cinque, dei sette, dei dieci piani, eccetera. Una giustificazione tecnica io non l'ho avuta. In sede di discussione generale ho affermato che, poiché erano norme tecniche, gradivamo l'intervento degli esperti e

dei chiarimenti dal Ministero che ci potessero confortare. Ma ciò non si è verificato.

MISEFARI. Più che di un fatto formale, qui si tratta di fare una buona legge, perché abbiamo una responsabilità molto pesante che noi forse sottovalutiamo.

Io non sarei alieno dal ritenere che i tecnici del Consiglio superiore ci debbano dire il loro parere! Credo che dobbiamo aiutarci a vicenda, per poter dare al paese una legge che sia veramente seria.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Scusate, onorevoli colleghi, se chiedo ancora la parola. Una precedente seduta fu sospesa per ascoltare il parere dei tecnici del Ministero dei lavori pubblici. Questo incontro è stato richiesto, a conclusione della discussione generale, da alcuni colleghi. Esso è avvenuto a livello il più alto possibile della tecnica delle costruzioni in Italia: io debbo ritenere che i membri del Consiglio superiore, specializzati nel settore, e gli esperti presenti alla riunione, tra i quali anche professori di università altamente quotati, abbiano elementi sufficienti a giustificare il presente disegno di legge.

Ora si dice che si ha bisogno di altri chiarimenti. Nessuno vieta ai commissari di acquisire, se lo credono, ulteriori informazioni, ma non devono imputare al Governo, che ha messo a loro disposizione tecnici qualificati per tutte le informazioni possibili, il fatto di non avere una precisa opinione sul disegno di legge in oggetto.

HELPER. La difficoltà è sorta per non avere considerato, in quella riunione ad alto livello, il problema delle strutture in laterizi. Di questo tipo di struttura si è discusso in un secondo momento.

ALESSANDRINI. Mi permetto di far osservare che l'articolo 3 è stato mal formulato, tanto è vero che non comprendeva le strutture portanti in acciaio.

Questo tipo di struttura è stato introdotto in sede di emendamenti e in tale occasione si è creduto opportuno considerare la possibilità di un migliore e più completo utilizzo dei laterizi.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chi lo dice?

ALESSANDRINI. Lo dice il fatto che si limitano le costruzioni in murature di mattoni al quinto piano, mentre si potrebbe andare con tutta sicurezza a maggiore altezza. Sulle questioni tecniche sottolineo quanto ha detto il collega Ripamonti in merito alle responsabilità circa il contenuto della legge. Sarebbe opportuno domani, riprendendo l'esa-

me del disegno di legge, analogamente a quanto avvenuto per l'altro disegno di legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, avere a disposizione uno dei tecnici più qualificati del Ministero dei lavori pubblici per fornire i chiarimenti d'ordine tecnico che si rendessero necessari nel corso della discussione.

Ricorderete, infatti, che per la legge discussa giorni or sono il funzionario tecnico del Ministero, pur non entrando in Aula, è stato consultato per vari chiarimenti. Se adottassimo un analogo provvedimento, molti ostacoli potrebbero essere superati e l'approvazione della legge avrebbe certo un *iter* molto più veloce.

MISEFARI. Mi sembra che anziché procedere celermente, come è nostro dovere, qui si tenda a complicare le cose. Non dobbiamo dimenticare, come ha rilevato l'onorevole Sottosegretario, che abbiamo avuto una riunione al Ministero con i rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed altri esperti qualificati allo scopo, appunto, di offrire loro le nostre osservazioni, le nostre perplessità, il contributo della nostra personale esperienza.

Si è avuto un vero e proprio dibattito, in seguito al quale abbiamo concordato di presentare un certo numero di emendamenti. Ciò non esclude naturalmente che, su quella linea, se ne possano presentare altri. Io stesso, infatti, avendo riscontrato una infinità di discordanze, non soltanto linguistiche o stilistiche, ma concettuali, ne ho preparati 26. Ma non dobbiamo per questo arrenarci, perché, come ho fatto presente nel mio intervento in sede di discussione generale e in ordini del giorno, non abbiamo alcuna sicurezza circa la non sismicità del territorio italiano. Questo è, secondo me, il più grave problema di fondo.

Poiché non possiamo fondarci solidamente sullo stato attuale delle ricerche sismologiche, dobbiamo procedere con prudenza.

Sarebbe delittuoso fare costruzioni, specialmente di pietrame, fino a 10, 15 piani, sia pure in zone non ancora riconosciute sismiche.

In mancanza di una seria ricerca scientifica, non possiamo che adottare criteri prudenziali. Non possiamo far nostro il sistema adottato dal Governo fascista, che vietava le costruzioni in cemento armato. Noi dobbiamo invece stabilire che chi vuole costruire in muratura sia libero di farlo, ma entro limiti ben precisi, limiti già più volte stabiliti dal

Consiglio superiore, sulla base delle esperienze acquisite nel nostro paese.

Quando ci siamo recati nelle zone colpite dal terremoto, abbiamo constatato che le costruzioni fatte con muratura ordinaria, senza alcuna intelaiatura, sono per lo più crollate; e, se qualcuna ha saputo resistere, la ragione va ricercata nel modo come essa è stata investita dall'onda sismica.

Se a Napoli dovesse verificarsi un terremoto tipo quello di Casamicciola, si determinerebbe una catastrofe, perché le costruzioni in quella città sono quasi tutte di muratura ordinaria. Se in Giappone, dove si è adottato il sistema delle strutture portanti in cemento armato, a seguito del terremoto, i palazzi si sono tutti attorcigliati, figuriamoci che cosa non succederebbe in un abitato fatto di case di sola muratura ordinaria! Ecco perché i criteri prudenziali non sono mai troppi. Speriamo che le generazioni future saranno in grado di stabilire la vera origine

dei terremoti ed i sistemi da opporre. Per ora dobbiamo essere prudenti.

Io non sono un conservatore, mi batto anzi per il rinnovamento in tutti i campi, ma fino al limite in cui avverto che abbiamo il diritto di farlo.

PRESIDENTE. La segreteria della Commissione curerà la sollecita trasmissione agli onorevoli commissari degli ultimi emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato a domani alle ore 17.

La seduta termina alle 19,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI